



Sent. n. 68/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

- Pasquale DADDABBO

Presidente

- Andrea MAZZIERI

Primo Referendario

- Andrea COSTA

Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37433** del Registro di Segreteria,

ad istanza della Procura Regionale, nei confronti di:

- **Cosimo NIGRO**, nato a Ceglie Messapica (BR), il 4 ottobre 1954,

residente a San Michele Salentino (BR), alla Via Giuseppe Verdi, n. 32/C,

codice fiscale NGR CSM 54R04 C424M, non costituito.

Visto l'atto di citazione depositato dalla Procura Regionale e relativo al

fascicolo istruttorio n. 2574/2020/CMP.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Udito nella pubblica udienza del 31 gennaio 2024 - Relatore il Primo

Referendario Dott. Andrea MAZZIERI e Segretario del Collegio il Dott.

Francesco GISOTTI - il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Pierlorenzo CAMPA mentre nessuno è comparso

per il convenuto, non costituito.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

	FATTO	
	Con atto di citazione depositato in data 6 ottobre 2023, la Procura Regionale	
	della Corte dei conti per la Puglia ha chiesto la condanna del Sig. Cosimo	
	NIGRO al pagamento della somma di complessivi Euro 3.346,46 - o del	
	maggiore importo eventualmente accertato in giudizio - in favore	
	dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (in seguito indicata anche	
	come "A.G.E.A."), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento	
	lesivo nonché agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza	
	ed alle spese di giustizia.	
	In merito, afferma l'Ufficio Inquirente che la Sezione Operativa Volante	
	della Guardia di Finanza - Compagnia di Ostuni (BR) ha trasmesso, con nota	
	prot. n. 0533492/2019 del 13 novembre 2019, gli esiti di un'attività ispettiva	
	svolta nell'ambito dell'attività di contrasto delle frodi commesse ai danni del	
	bilancio dell'Unione Europea, nel comparto Politica Agricola Comune	
	(PAC) - Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), che avrebbe	
	svelato l'illecita percezione della somma di Euro 3.346,46 da parte del Sig.	
	Cosimo NIGRO, il quale, mediante l'esposizione di dati e notizie non	
	rispondenti al vero circa la propria posizione interdittiva in presenza di un	
	provvedimento di misura di prevenzione irrogatogli il 5 giugno 1991,	
	avrebbe indebitamente ottenuto finanziamenti comunitari a carico del	
	FEAGA per le campagne dal 2013 al 2016.	
	Nello specifico, riferisce la Procura Regionale che dagli esiti dell'attività	
	istituzionale espletata sulla base dei dati acquisiti dalla banca dati collegata	
	con l'A.T. - Anagrafe Tributaria-nazionale, l'applicativo S.I.S.TER. (Sistema	
	Interscambio Territorio) dell'Agenzia dell'Entrate nonché con TELEMACO	
	2	

	CC.II.AA. di Brindisi, e sulla base della documentazione acquisita presso il	
	Centro di assistenza agricola - C.A.A. UNSIC SRL - BRINDISI 002 con	
	sede locale a San Vito dei Normanni (BR), sarebbe emerso che il Sig.	
	Cosimo NIGRO, in qualità di agricoltore, ha presentato ad AGEA:	
	- in data 14 maggio 2013, la Domanda Unica di Pagamento n.	
	30808932609, relativa alla campagna 2013, ai sensi del Regolamento	
	C.E. n. 73/2009, percependo in data 3 marzo 2014 la somma di Euro	
	847,00;	
	- in data 12 febbraio 2014, la Domanda Unica di Pagamento n.	
	40804046114 relativa alla campagna 2014, ai sensi del Regolamento	
	C.E. n. 73/2009, percependo, in data 22 ottobre 2014, l'anticipo di Euro	
	377,81 e, in data 18 febbraio 2015, il saldo di Euro 391,16;	
	- in data 14 giugno 2015, la Domanda Unica di Pagamento n.	
	50265923479 relativa alla campagna 2015, ai sensi del Regolamento	
	C.E. n. 73/2009, percependo, in data 25 novembre 2015, l'anticipo di	
	Euro 495,75 nonché, in data 23 maggio 2016, il saldo di Euro 247,05 e,	
	in data 1° luglio 2016, il saldo di Euro 128,15;	
	- in data 24 febbraio 2016, la Domanda Unica di Pagamento n.	
	61921258499 relativa alla campagna 2016, ai sensi del Regolamento	
	C.E. n. 73/2009, percependo, in data 30 novembre 2016, l'anticipo di	
	Euro 513,01, in data 8 marzo 2017, il saldo di Euro 168,56, nonché, in	
	data 7 giugno 2017, il saldo di Euro 51,30 e, in data 28 giugno 2017, il	
	saldo di Euro 126,67.	
	Aggiunge l'Ufficio Requirente che, in data 5 giugno 2019, i militari della	
	Guardia di Finanza hanno estratto dal Sistema Informativo del Casellario del	
	3	

	Ministero della Giustizia il certificato a carico del Sig. Cosimo NIGRO, da	
	cui sarebbe emersa l'esistenza di un decreto emesso dal Tribunale di Brindisi	
	- Ufficio Misure di Prevenzione, divenuto definitivo il 13 aprile 1992,	
	recante la comminatoria della misura di prevenzione della sorveglianza	
	speciale da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza per la durata di anni 2.	
	La Procura Erariale ha, al riguardo, affermato che il Sig. Cosimo NIGRO,	
	con la presentazione delle domande uniche di pagamento degli anni dal 2013	
	al 2016 - recanti l'attestazione di <i>"essere a conoscenza delle disposizioni e</i>	
	<i>norme comunitarie e nazionali che disciplinano l'ammissibilità e la</i>	
	<i>corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda"</i> e di <i>"essere a</i>	
	<i>conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al</i>	
	<i>vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa</i>	
	<i>comunitaria e nazionale in materia"</i> - ha rilasciato delle dichiarazioni non	
	corrispondenti al vero finalizzate all'ottenimento di erogazioni in presenza di	
	cause di divieto di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 con violazione dell'art. 2	
	L. 898/1986 (indebita percezione di erogazioni a carico del Fondo Europeo	
	Agricolo di Garanzia) e produzione di un danno al pubblico erario pari ad	
	Euro 3.346,46 - ovverosia alle somme al medesimo erogate dall'Agenzia per	
	le Erogazioni in Agricoltura, a titolo di sostegno diretto all'attività agricola -	
	dal 3 marzo 2014 al 28 giugno 2017, attesa la dolosa esposizione di dati e	
	notizie non rispondenti al vero circa la propria posizione interdittiva in	
	presenza di un provvedimento di misura di prevenzione.	
	L'Ufficio Inquirente ha emesso - in relazione a tali fatti - un invito a dedurre	
	notificato all'intimato in data 26 maggio 2023 e recante la contestazione, nei	
	riguardi dello stesso, di un danno erariale per complessivi Euro 3.346,46.	
	4	

	Il Sig. Cosimo NIGRO non ha depositato deduzioni difensive né ha	
	formulato istanza di audizione personale.	
	La Procura Regionale ha, quindi, provveduto alla notifica dell’atto di	
	citazione e del decreto di fissazione d’udienza.	
	All'udienza del 31 gennaio 2024, il Pubblico Ministero ha chiesto la	
	declaratoria di contumacia del convenuto ed ha insistito per l’accoglimento	
	della domanda.	
	Il giudizio, all’esito della discussione, è stato trattenuto per la decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno di	
	Euro 3.346,46, formulata dalla Procura Erariale nei riguardi del Sig. Cosimo	
	NIGRO sul rilievo per cui lo stesso avrebbe indebitamente percepito,	
	dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, dei finanziamenti mediante	
	l’esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero circa la mancanza di	
	provvedimenti interdittivi nei propri riguardi, sebbene dal certificato del	
	Casellario Giudiziale estratto dal Sistema Informativo del Ministero della	
	Giustizia risulti l’applicazione, al medesimo, della misura di prevenzione	
	costituita dalla sorveglianza speciale da parte dell’Autorità di Pubblica	
	Sicurezza per anni 2, giusta decreto del Tribunale di Brindisi.	
	2. In via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto, al quale	
	l’atto di citazione ed il decreto di fissazione d’udienza sono stati notificati in	
	data 30 ottobre 2023, mediante consegna nelle mani del Sig. Cosimo NIGRO	
	come da relata di notifica dell’Ufficiale Giudiziario.	
	3. Deve, inoltre, rilevarsi la giurisdizione del giudice contabile in quanto,	
	come condivisibilmente affermato: “[...] sussiste il rapporto di servizio in	
	5	

capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., ex plurimis, C. Cass., ord. n. 4511/2006). Il soggetto destinatario del contributo, infatti, concorrendo alla realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, instaura con la stessa un rapporto di servizio funzionale, sicché il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione contabile, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore pubblico (Cass. S.U., ord. n. 5019/2010; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 1316/2000). Sviando le risorse pubbliche, il privato percettore realizza, infatti, un danno erariale, sia perché, con il proprio comportamento, impedisce la corretta realizzazione dello scopo perseguito dall'amministrazione, sia perché sottrae ad altri possibili destinatari il finanziamento erogatogli, e di tale lesione patrimoniale deve dunque rispondere innanzi al giudice contabile (Cass. S.U., n. 4511/2006 cit.; id., n. 19815 e n. 14825 del 2008)” (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 22 giugno 2022, n. 450).

4. Nel merito, la domanda dell'Ufficio Requirente è fondata e deve trovare accoglimento.

4.1. Per quanto attiene all'elemento oggettivo dell'illecito, è circostanza documentalmente dimostrata (Doc. 1 di parte attrice) che il Sig. Cosimo NIGRO ha presentato le Domande Uniche di Pagamento n. 30808932609 (in data 14 maggio 2013), n. 40804046114 (in data 21 aprile 2014) e n. 50265923479 (in data 14 giugno 2015) relative alle campagne agricole dal 2013 al 2015 e nelle quali ha dichiarato di “*essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano l'ammissibilità e la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente*

	<i>domanda” nonché di “essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le</i>	
	<i>affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita degli</i>	
	<i>aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia”.</i>	
	Di analogo tenore è la Domanda di conferma n. 61921258499 del 24	
	febbraio 2016, relativa alla campagna agricola del 2016 (Doc. 1 di parte	
	attrice), nella quale l’odierno convenuto ha dichiarato di “ <i>essere a</i>	
	<i>conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al</i>	
	<i>vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa</i>	
	<i>unitaria e nazionale in materia”.</i>	
	Inoltre, è del pari dimostrata (Doc. 1 di parte attrice), la percezione - da parte	
	del convenuto - delle somme erogate dall’A.G.E.A. in relazione alle	
	menzionate campagne agricole, e precisamente:	
	- la somma di Euro 847,00 in data 3 marzo 2014 (per la campagna 2013);	
	- l’anticipo di Euro 377,81 in data 22 ottobre 2014 ed il saldo di Euro	
	391,16 in data 18 febbraio 2015 (per la campagna 2014);	
	- l’anticipo di Euro 495,75 in data 25 novembre 2015, il saldo di Euro	
	247,05 in data 23 maggio 2016 ed il saldo di Euro 128,15 in data 1°	
	luglio 2016 (per la campagna 2015);	
	- l’anticipo di Euro 513,01 in data 30 novembre 2016, il saldo di Euro	
	168,56 in data 8 marzo 2017, il saldo di Euro 51,30 in data 7 giugno	
	2017 ed il saldo di Euro 126,67 in data 28 giugno 2017 (per la	
	campagna 2016).	
	Dalla documentazione agli atti risulta, altresì, l’applicazione al Sig. Cosimo	
	NIGRO della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza per anni 2, in forza	
	del decreto dell’Ufficio Misure di Prevenzione del Tribunale di Brindisi	
	7	

		divenuto definitivo in data 13 aprile 1992 (Docc. 1 e 3 di parte attrice).	
		Pertanto, il convenuto ha conseguito le provvidenze suddette mediante il	
		rilascio di dichiarazioni non rispondenti al vero, atteso che - ai sensi del	
		chiaro disposto dell'art. 67, commi 1 e 2, D.Lgs. 159/2011 - la menzionata	
		misura di prevenzione costituisce elemento ostativo all'accesso ed alla	
		conservazione dei finanziamenti pubblici in questione.	
		È, quindi, evidente la correlazione, sul piano causale, tra la condotta del Sig.	
		Cosimo NIGRO ed il pregiudizio arrecato al pubblico erario, atteso che	
		l'A.G.E.A. - se correttamente informata dal convenuto circa l'applicazione	
		di una misura di prevenzione - non gli avrebbe erogato i contributi pubblici	
		in contestazione.	
		4.2. L'antigiuridicità della condotta dell'intimato consegue alla violazione	
		dell'art. 67, commi 1 e 2, D.Lgs. 159/2011 per cui: <i>“1. Le persone alle quali</i>	
		<i>sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di</i>	
		<i>prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: [...]</i>	
		<i>g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello</i>	
		<i>stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di</i>	
		<i>altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività</i>	
		<i>imprenditoriali; [...]. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della</i>	
		<i>misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze,</i>	
		<i>autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni</i>	
		<i>di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di</i>	
		<i>lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e</i>	
		<i>subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture</i>	
		<i>con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate</i>	
		8	

	<i>e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti”.</i>	
	Deve, in merito, evidenziarsi che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza per anni 2 - comminata al Sig. Cosimo NIGRO dall’Ufficio Misure di Prevenzione del Tribunale di Brindisi giusta decreto depositato in data 7 giugno 1991 (Doc. 3 di parte attrice) - è divenuta definitiva, come indicato nel Certificato del Casellario Giudiziale, il 13 aprile 1992 (Doc. 1 di parte attrice), ovverosia in una data antecedente alla presentazione, da parte dello stesso, delle Domande Uniche di Pagamento innanzi richiamate e nella citata Domanda di conferma.	
	Peraltro, si é condivisibilmente osservato che “[...] <i>l’assoggettamento a misura di prevenzione definitiva preclude il riconoscimento di benefici pubblici e determina la decadenza da quelli concessi, a prescindere dal periodo di efficacia della misura stessa, tanto è vero che “integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall’art. 316-ter cod. pen., e quello di frode comunitaria di cui all’art. 2 L. 23 dicembre 1986 n. 898, la condotta del soggetto che consegue un contributo agricolo omettendo di informare l’ente concedente di essere stato sottoposto a misura di prevenzione antimafia per effetto di decreto irrevocabile, anche se ormai cessato nella sua efficacia” (Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/06/2016, n. 32730)”</i>	
	(v. Corte dei conti, Sez. Giur. Calabria, 16 maggio 2022, n. 114).	
	Alla luce di tali rilievi, l’illiceità del contegno serbato dal Sig. Cosimo NIGRO appare evidente, poiché lo stesso - siccome destinatario di un provvedimento definitivo di misura di prevenzione speciale previsto dalla normativa antimafia - non poteva ricevere i contributi percepiti in relazione	
	9	

	alle domande presentate negli anni dal 2013 al 2016.	
	Né risulta che l'intimato abbia conseguito il provvedimento di riabilitazione	
	contemplato dall'art. 70 D.Lgs. 159/2011, che avrebbe potuto comportare la	
	cessazione dei divieti previsti dall'art. 67 D.Lgs. 159/2011.	
	4.3. Per quanto attiene all'elemento soggettivo dell'illecito, il Collegio	
	ritiene che il contegno serbato dal Sig. Cosimo NIGRO sia chiaramente	
	connotato dal dolo, inteso quale volontaria e consapevole inosservanza degli	
	obblighi di trasparenza informativa nei confronti dell'ente erogatore dei	
	benefici in questione.	
	Nello specifico, l'intimato pur avendo dichiarato - nelle singole domande	
	presentate - di essere a conoscenza delle disposizioni e delle norme	
	comunitarie e nazionali che disciplinano l'ammissibilità e la corresponsione	
	degli aiuti richiesti, ha omissso di comunicare le cause ostative	
	all'ottenimento delle erogazioni di denaro pubblico costituite dal	
	provvedimento di applicazione della misura di prevenzione emessa nei suoi	
	confronti e, come tale, allo stesso certamente nota.	
	Quanto precede, al fine evidente di conseguire benefici economici non	
	spettanti, con conseguente pregiudizio per il pubblico erario.	
	4.4. La quantificazione del danno effettuata dalla Procura Erariale deve	
	ritenersi corretta, in quanto il pregiudizio economico sofferto dall'A.G.E.A.	
	per effetto della frustrazione delle finalità pubbliche sottese alle provvidenze	
	in questione, corrisponde all'intero ammontare dei contributi percepiti dal	
	Sig. Cosimo NIGRO in seguito alla presentazione delle domande per le	
	campagne dal 2013 al 2016.	
	4.5. In definitiva, il Collegio, in accoglimento della domanda presentata dalla	

	Procura Regionale, ritiene che il Sig. Cosimo NIGRO sia responsabile degli	
	addebiti contestati e, conseguentemente, vada condannato al pagamento, in	
	favore dell'A.G.E.A., dell'importo complessivamente pari ad Euro 3.346,46.	
	4.6. La somma di Euro 3.346,46 dovuta dal convenuto a titolo di	
	risarcimento del danno erariale va, inoltre, incrementata della rivalutazione	
	monetaria calcolata a decorrere dalla data dei pagamenti disposti da	
	A.G.E.A. sino alla data della presente pronuncia e - sull'importo così	
	rivalutato - degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente	
	sentenza sino al soddisfo.	
	5. Le spese del giudizio - liquidate dalla Segreteria con nota a margine della	
	presente decisione - seguono la soccombenza e vengono poste a carico del	
	convenuto (art. 31, comma 5, c.g.c.).	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n.	
	37433 del registro di Segreteria, così provvede:	
	- dichiara la contumacia del Sig. Cosimo NIGRO;	
	- condanna il Sig. Cosimo NIGRO al pagamento, in favore dell'Agenzia per	
	le Erogazioni in Agricoltura, della somma di complessivi Euro 3.346,46	
	(tremilatrecentoquarantasei/46) oltre rivalutazione monetaria ed interessi	
	come indicato in parte motiva;	
	- condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio	
	liquidate con nota a margine della sentenza.	
	Così provveduto, in Bari, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024.	
	L'Estensore	Il Presidente
	11	

